



Udine,

/A2

Circolare n. 36/2021

Al personale scolastico

Agli studenti

a mezzo mail

Sul sito istituzionale

**Oggetto: obbligo certificazione verde Covid-19 ai sensi del D.L. 122 del 10 settembre 2021**

Il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, introduce disposizioni finalizzate a ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle sedi delle istituzioni AFAM, al fine di garantire una maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Fino al 31 dicembre 2021 **“chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”**.

Restano esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e i minori di 12 anni.

La verifica del rispetto delle prescrizioni rimane assegnata ai dirigenti scolastici o ai loro delegati ai sensi della legge n. 689/1981 cap I sez 1 e 2 e avverrà nelle modalità comunicate dalle autorità e indicate dalla segnaletica affissa presso il Conservatorio.

Nel particolare:

1. la Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
2. l'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di dubbi sull'identificazione personale, potrà essere richiesto il documento di identità o il tesserino/badge del Conservatorio.

L'attività di verifica della Certificazione verde o "Green Pass" comporta un trattamento di dati personali, finalizzato allo svolgimento dei controlli e sulla base giuridica dell'applicazione delle misure urgenti di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

L'esibizione della Certificazione ad un soggetto specificamente delegato del Conservatorio non prevede la comunicazione o conservazione dei dati.



In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile consentire l'accesso al Conservatorio e saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 9-ter comma 2 del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, salvo non sia presente un'esenzione ai sensi del terzo comma del medesimo articolo comprovata mediante presentazione di idonea certificazione medica.

Restano confermate dal Decreto-legge le misure minime di sicurezza già in uso nell'A.A. 2020-21, art. 1, comma 2, in particolare:

- l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso, per lo svolgimento delle attività sportive;
- il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- il divieto di accesso o di permanenza nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Il Direttore  
dott. prof. Flavia Brunetto